



ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"

Via A. Capuano n. 6 – 84083 Castel San Giorgio (Sa)
C.M. SAIC84700L – CF. 80038650653
TEL: 081951257
e-mail: saic84700l@istruzione.it
Posta certificata: saic84700l@pec.istruzione.it
www.icdicastelsangiorgio.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTEL SAN GIORGIO
Prot. 0001655 del 05/02/2022
IV-8 (Uscita)

Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
AI DSGA
Bacheca del Registro elettronico
Atti – sito web

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Si comunica che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 5 del 04/02/2022 e della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022, le misure per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico sono le seguenti.

PERSONALE SCOLASTICO

Per il **personale scolastico** resta ferma l'applicazione del regime dell'auto-sorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario.

SCUOLA DELL'INFANZIA

1) **fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.** In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, **si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.**

Per chi abbia concluso il ciclo vaccinale primario o sia guarito da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure abbia effettuato la dose di richiamo, si applica il regime sanitario di auto-sorveglianza*. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

SCUOLA PRIMARIA

1) **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.** In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe:

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove

FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

A tali alunni si applica il regime sanitario di auto-sorveglianza.

- Per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, **la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (**senza certificato medico di riammissione**).

Nel caso di 5 o più positività si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

1. **Con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2. **Con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

A tali alunni si applica il regime sanitario di auto-sorveglianza.

- **per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- **per gli altri alunni (soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario - i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste - o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo)** si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (senza certificato medico di riammissione)**.

Nel caso di 2 o più positività si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Nelle more di ricevere le mascherine di tipo Ffp2 in seguito a ordine presso le farmacie convenzionate aderenti al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, gli alunni e il personale in regime di auto-sorveglianza dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare la mascherina FFP2 di loro proprietà.

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE prot. n. 9498 del 04/02/2022

Fatta salva la disposizione dell'auto-sorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita. Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- Per i seguenti contatti:

una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

- Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'**autosorveglianza** della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

VERIFICA DELLA CONDIZIONE SANITARIA PER LA DIDATTICA IN PRESENZA

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Le nuove funzionalità di verifica dell'app "Verifica C-19" permetteranno alle Istituzioni scolastiche di controllare - mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica - il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l'applicazione del regime di auto-sorveglianza. Tali condizioni sono individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022, nell'assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricevuto la dose booster;
- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
- essere guariti dopo il completamento del ciclo primario.

Nelle more dell'adeguamento dell'app "Verifica C-19", il controllo della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza avverrà in modalità digitale o cartacea, mediante esibizione da parte degli alunni del Green Pass (COMPLETO) e/o di altra idonea certificazione.

NESSUNA INFORMAZIONE RELATIVA ALLE VACCINAZIONI COVID DEGLI ALUNNI DEVE ESSERE TRASMESSA A SCUOLA. La verifica della certificazione sarà effettuata a scuola dal docente della prima ora.

ATTIVAZIONE DDI E COMUNICAZIONI DEI GENITORI

- L'**attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI)** sarà disposta esclusivamente per gli alunni e le alunne che documentino la positività o lo stato di quarantena disposti dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL propri o di familiari conviventi.
- Si precisa che **la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale** è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per il **rientro dopo positività** è, invece, necessario esibire il certificato medico di riammissione.

- L'**esito del tampone negativo dopo quarantena precauzionale o il certificato medico dopo positività** devono essere esibiti al docente della prima ora nel giorno del rientro degli alunni, e **non inviati a scuola.**

Tutte le **comunicazioni** relative all'emergenza Covid 19 e le **richieste di attivazione della DDI**, corredate da certificazione e/o motivazione andranno inviate all'indirizzo mail istituzionale.

Nessuna informazione relativa alle vaccinazioni Covid-19 degli alunni deve essere trasmessa a scuola.

Si ricorda ai genitori e al personale scolastico che, vista la situazione di emergenza, è necessario **controllare costantemente la bacheca del registro elettronico.**

PRECISAZIONI PER IL RIENTRO il giorno 07/02/2022

Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della

periodo.

Pertanto gli alunni e le alunne, **lunedì 7 febbraio 2022, rientreranno**, esibendo al docente della prima ora:

- l'esito del tampone negativo, se hanno terminato il periodo di quarantena di 5 giorni (precedentemente 10 secondo il dispositivo del Dipartimento di prevenzione) **SENZA** certificato medico di riammissione;
- il Green Pass da cui si evinca la data dell'ultima somministrazione del vaccino e della guarigione, se in autosorveglianza.

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Tenuto conto del notevole incremento dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, considerata anche l'alta contagiosità della nuova variante del virus, si ricorda ai genitori, con riferimento al "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2" e al Patto di corresponsabilità, approvati dagli Organi collegiali, che è demandata alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l'osservanza degli impegni pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale, e in particolare:

- non far accedere e non far permanere nei locali scolastici gli alunni con **sintomi** simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- effettuare il **controllo della temperatura** corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
- **comunicare immediatamente alla scuola** se l'alunno risultasse positivo o contatto stretto di un caso confermato COVID-19;
- non portare il proprio figlio/a a scuola se, a seguito di contatto stretto, si è in attesa del tampone e del risultato dell'esito;
- rispettare e far rispettare ai propri figli tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico per l'accesso e la permanenza nei locali dell'Istituto; in particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro laddove possibile (di 2 metri durante il consumo della merenda), indossare la mascherina (consigliata Ffp2, obbligatoria in autosorveglianza), osservare le regole di igiene delle mani.

La scrivente auspica il consueto senso di responsabilità del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie nell'adozione delle misure di prevenzione e di protezione sia in ambiente scolastico che extrascolastico, in particolar modo qualora un soggetto fosse interessato dall'auto-sorveglianza sanitaria: è necessario l'impegno e la collaborazione dell'intera comunità scolastica per affrontare il momento di grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Rossella De Luca

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

TABELLA DI SINTESI

Scuola infanzia	Fino a 4 casi di positività nella stessa sezione	L'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività	In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
	Con 5 o più casi di positività nella stessa sezione	l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni	
Scuola primaria	Fino a 4 casi di positività nella stessa classe	le attività proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.	In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va

			ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
	Con 5 o più casi di positività nella stessa classe	attività in presenza con utilizzo della mascherina ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.	vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione
		DDI per cinque giorni	per gli altri alunni
Scuola secondaria	Con 1 caso di positività nella stessa classe	attività in presenza con utilizzo della mascherina ffp2	
	Con 2 o più casi di positività nella stessa classe	attività in presenza con utilizzo della mascherina ffp2	per i vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione
		DDI per cinque giorni	per gli altri alunni
Regime sanitario	Infanzia e Primaria ⇨ Con 5 o più casi di positività		
	Secondaria ⇨ Con 2 casi o più di positività		
⇨ regime sanitario dell'autosorveglianza per i vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo,			
⇨ quarantena precauzionale di cinque giorni , che termina con un tampone negativo per gli altri alunni. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.			